

Verb.inc. 26-04-2013

Verbale di incontro 26 aprile 2013 - Trattative per il rinnovo contrattuale e una tantum per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione

## Epigrafe

Testo del verbale

## Premesse

[Allegato 1 Verbale - Incontro sul Trasporto Pubblico Locale - Giovedì, 8 novembre 2012](#)

[Allegato 2 Verbale - Incontro sul Trasporto Pubblico Locale - Venerdì 7 dicembre 2012](#)

[Allegato 3 Permessi ex lege 104/1992](#)

[Allegato 4 Risarcimento danni, copertura assicurativa e tutela legale](#)

[Allegato 5 Patente di guida e CQC](#)

[Allegato 6 Provvedimenti per il contrasto dell'evasione tariffaria](#)

---

Verb.inc. 26 aprile 2013

Verbale di incontro 26 aprile 2013 - Trattative per il rinnovo contrattuale e una tantum per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione

---

---

## Testo del verbale

Premesse 1. A partire dall'8 novembre 2012, tra le parti sociali, con la mediazione del Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prof. Michel Martone e del Vice Ministro dei Trasporti Mario Ciaccia, si sono tenuti una trentina di incontri aventi ad oggetto l'approfondimento delle problematiche generali del settore del trasporto pubblico locale, dalle regole di governance del settore, alla ricognizione delle risorse disponibili, fino alle complesse problematiche legate al rinnovo del c.c.n.l. del trasporto pubblico locale. Agli incontri hanno partecipato di volta in volta anche i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Regioni. Con riferimento al tema della

governance e del finanziamento del settore il complessivo dibattito ha portato alla modifica dell'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012 per effetto dell'art. 1, comma 301, della legge n. 228/2012. Dei predetti incontri si allegano i verbali dell'8 novembre 2012 e del 7 dicembre 2012, che formano parte integrante del presente accordo (all.ti 1 e 2).

2. In occasione dell'incontro tenutosi in data 7 dicembre 2012, le parti sociali hanno concordato di definire il perimetro della trattativa sul rinnovo contrattuale sulla base dell'indice di argomenti ivi elencati, in relazione ai quali le stesse hanno esposto le rispettive posizioni, che sono state acquisite dal Governo (all. 2).

3. All'esito di un serrato confronto, che ha peraltro portato, grazie al senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, al rinvio di tre scioperi nazionali già programmati, le parti hanno infine trovato una convergenza di merito in ordine ai seguenti argomenti: permessi ex [lege 104/1992](#); risarcimento danni, copertura assicurativa e tutela legale; patente di guida e CQC; provvedimenti per il contrasto dell'evasione tariffaria.

Tutto quanto premesso, le parti hanno convenuto quanto segue

1. Ai lavoratori in forza alla data del presente accordo, viene corrisposta una cifra di €. 700,00 (settecento) lordi al parametro 175 sulla "una tantum" relativa agli anni 2009, 2010, 2011, che non avrà, per l'intero della stessa "una tantum", alcun effetto di trascinamento.

Detta somma sarà sottoposta a conguaglio in occasione della sottoscrizione definitiva del contratto.

La predetta somma è corrisposta in due rate di eguale importo, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di maggio 2013 e di ottobre 2013.

Il suddetto importo, comprensivo dell'incidenza a titolo di IVC, sarà rapportato ai mesi di effettivo servizio, considerando mese intero la frazione superiore a 15 gg.

L'importo medesimo, che sarà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza alla data del presente verbale il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto ivi comprese eventuali proroghe.

2. A fare data dal 1° maggio 2013, sono operative a titolo sperimentale le normative di cui agli all.ti 3, 4, 5 e 6 e relative agli argomenti di cui al punto 3 delle premesse.

La sperimentazione avrà termine con la confluenza di dette normative nel c.c.n.l. al momento del suo rinnovo.

3. Le parti sociali si danno reciprocamente atto che le trattative per il rinnovo

del c.c.n.l. proseguiranno in data 2 maggio 2013.

Le parti sociali riconoscono la necessità che il confronto avviato sulle tematiche di cui al punto 1 delle premesse prosegua in sede ministeriale.

---

---

Allegato 1 Verbale - Incontro sul Trasporto Pubblico Locale - Giovedì, 8 novembre 2012

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Via Fornovo 8

Il Governo, per il quale sono presenti il Vice Ministro prof. Martone, il Vice Ministro Dott. Ciaccia e il Sottosegretario Dott. Improta, ribadita la centralità strategica del settore del TPL, conferma il proprio impegno ad affrontare e risolvere gli annosi problemi del settore. A tal riguardo, intende anzitutto risolvere il tema delle risorse 2012 assicurandone l'erogazione entro il 5 dicembre p.v.

Il Governo propone altresì alle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali di avviare un tavolo permanente di confronto che consenta di:

1. fare una ricognizione delle risorse pubbliche effettivamente disponibili per il settore, anche attraverso il coinvolgimento del MEF
2. Individuare regole certe che consentano stabilizzazione, efficientamento e sviluppo del settore
3. facilitare l'azione negoziale delle parti nella definizione della vertenza relativa al c.c.n.l.
4. nel rispetto dei principi di leale collaborazione più volte enunciati dalla Corte Costituzionale, coinvolgere le Regioni e gli enti locali in un confronto costruttivo in ordine allo sviluppo del settore
5. rafforzare l'efficacia delle disposizioni normative previste dall'art. 2 del D.L. 187/2012 e dall'art. 9 del DDL Stabilità.

Il primo incontro si terrà il 19 novembre p.v., data immediatamente successiva alla prima Conferenza Stato Regioni utile alla definizione delle problematiche di cui al punto 5.

Il successivo calendario verrà concordato tra le parti di concerto.

Le OOSS differiscono lo sciopero del 16 novembre p.v.

---

Allegato 2 Verbale - Incontro sul Trasporto Pubblico Locale - Venerdì 7 dicembre 2012

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Via Fornovo, 8

OGGETTO: Esame delle problematiche legate al settore del trasporto pubblico locale e al rinnovo c.c.n.l.

Sono presenti

per il Governo, il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prof. Michel Martone, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dott. Mario Ciaccia, e i rappresentanti del Ministero dell'Economia, e delle Finanze ~ Ragioneria Generale dello Stato

i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

per le associazioni datoriali i rappresentanti di ANAV e ASSTRA

per le OOSS sono presenti i rappresentanti di FAISA-CISAL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL TRASPORTI, UIL, TRASPORTI.

All'esito di un serrato confronto che si è articolato in sei incontri e ha avuto ad oggetto l'approfondimento delle problematiche generali del settore del trasporto pubblico locale, la ricognizione delle risorse disponibili, le prospettive di una riforma strutturale del sistema di finanziamento del settore e le criticità che da cinque anni impediscono il rinnovo del c.c.n.l., il Governo, le Regioni e le parti sociali hanno condiviso la necessità di una riforma strutturale del sistema di governo e finanziamento del settore.

A tal fine, convengono in ordine alla necessità di proseguire le trattative sino al 31 gennaio 2013.

In questa prospettiva, le parti sociali hanno concordato di definire il perimetro della trattativa sul rinnovo contrattuale sulla base dell'indice di argomenti di seguito elencati, in relazione ai quali le stesse hanno esposto le rispettive posizioni, che sono state acquisite dal Governo.

Premessa

Campo di applicazione

Decorrenza e durata

Parte I - Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali

Art. (1 bis) - Relazioni industriali

Art. (2 bis) - Assetti contrattuali

Art. (6 bis) - Contributi sindacali

Art. (8 bis) - Permessi sindacali

Art. (10 bis) - Rappresentanze Sindacali Unitarie e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Art. (11 bis) - Assemblea e Referendum

#### Parte II - Mercato del lavoro

Art. (18 bis) - Periodo di prova

Art. (19 bis) - Contratto a termine

Art. (20 bis) - Lavoro a tempo parziale

Art. (25 bis) - Altre tipologie di lavoro flessibile

#### Parte III - Classificazione professionale

Art. 27 - Classificazione professionale

(ndr, modifiche declaratorie por contrasto evasione tariffaria)

#### Parte IV - Orario di lavoro

Art. 28 - Orario di lavoro

Art. 29 - Lavoro straordinario

Art. 30 - Ferie

Art. 31 - Trasferta e altri trattamenti per attività fuori residenza di lavoro

#### Parte V - Svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 32 - Malattia e infortunio non sul lavoro

Art. 33 - Permessi

Art. 34 - Tutela legale e copertura assicurativa, risarcimento danni

Art. 35 - Patente di guida e CQC

Art. 36 - Provvedimenti per il contrasto dell'evasione tariffaria

Art. 37 - Fondo Bilaterale di Solidarietà

#### Parte VI - Retribuzione

Art. 38 - Retribuzione

(ndr: aumenti mimmi tabellari)

Art. 39 - Indennità aziendali per modifica orario settimanale

Art. 40 - Aumenti periodici di anzianità

Il Governo, alla luce del proficuo svolgimento delle trattative sin qui condotte e al fine di assicurarne la serena prosecuzione, ritiene che siano stati superati i presupposti che hanno portato le OO.SS. a proclamare lo sciopero del 14 dicembre 2012.

Pertanto, anche al fine di evitare gravi disagi ai cittadini nel corso delle festività natalizie, chiede alle OO.SS., di riconsiderare lo sciopero indetto per il 10 dicembre 2012.

Qualora le OO.SS. accoglieranno la richiesta di riconsiderare lo sciopero, il Governo convocherà le prossime riunioni per i giorni 10 dicembre 2012 dalle ore 16.30 e 14 dicembre 2012, alle ore 10.30

---

### Allegato 3 Permessi ex [lege 104/1992](#)

1. Al fine di contemperare le modalità di esercizio del diritto alle agevolazioni previste dall'articolo [33, comma 3](#), della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), con l'esigenza delle aziende di garantire la regolarità del servizio offerto all'utenza, i lavoratori che necessitano di assistere familiari affetti da grave disabilità devono programmare, con cadenza mensile, i periodi di assenza dal servizio. Il programma in questione deve pervenire agli uffici aziendali almeno 10 giorni prima dell'inizio del mese di riferimento. A livello aziendale possono essere concordati con le RSU/RSA modalità e tempi diversi per la presentazione delle istanze relative alla necessaria programmazione.

2. Le modalità ordinarie di fruizione dei permessi ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 saranno modulate in base alla seguente suddivisione: giornate intere (personale turnista); giornate intere e mezze giornate (altre tipologie di lavoratori).

3. Nei casi in cui, in esito ai risaltati della programmazione, si determinasse un addensamento di richieste nelle medesime giornate lavorative tale da incidere sulla regolarità del servizio, l'azienda attiverà in tempo utile un confronto con le RSU/RSA per l'adozione delle soluzioni idonee a realizzare le finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

4. Nei casi di sopravvenuta necessità i lavoratori interessati potranno modificare la data di fruizione del permesso programmato previa comunicazione da rendere con un preavviso di almeno 24 ore e, comunque, in caso di impedimento, prima dell'inizio del turno. In tali casi, le modifiche alla programmazione da parte del lavoratore non potranno determinare discriminazioni e/o l'avvio di procedimenti disciplinari.

---

### Allegato 4 Risarcimento danni, copertura assicurativa e tutela legale

## A) Risarcimento danni

1. L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.

In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio.

2. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni.

3. Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato.

Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto.

4. Qualora a seguito dell'istruttoria e/o dell'eventuale contraddittorio sia stata raggiunta un'intesa sull'ammontare dell'addebito, la misura del risarcimento addebitabile al lavoratore per danno derivante da sinistri/danneggiamenti ai beni aziendali è pari all'intero ammontare nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato tre o più sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma.

L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a:

- 75% qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma;

- 50% qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma;

- 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma.

L'ammontare dell'addebito non può in ogni caso essere superiore ad € 4000.

Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal

caso, anche con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore della presente norma.

Nei casi d'intesa e in quelli di cui al periodo precedente, l'azienda non irrognerà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare.

5. Nel caso in cui il contraddittorio si concluda con un mancato accordo, fatta salva la possibilità di valutare l'eventuale offerta di risarcimento formulata dal lavoratore, l'azienda può procedere direttamente all'addebito nella somma massima di euro 2000 ed applicando le riduzioni previste al punto 4.

La somma massima di cui sopra è addebitabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia effettuato almeno tre sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma.

Qualora l'azienda proceda direttamente all'addebito, non irrognerà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, né avvierà azione legale.

In alternativa all'addebito diretto, l'azienda provvederà secondo le norme di diritto comune applicando, se previste, le relative sanzioni disciplinari.

6. In ogni ipotesi in cui il mancato accordo produca una controversia giudiziaria, non trova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l'entità del danno è stabilita dall'autorità giudiziaria.

7. A livello aziendale possono essere definiti accordi alternativi o integrativi della disciplina di cui ai punti 4 e 5 che, attraverso il concorso economico dei lavoratori, garantiscono coperture assicurative per i danni ai beni aziendali.

A tal fine, le parti stipulanti il presente accordo verificano la possibilità di sottoscrivere convenzioni con primarie compagnie di assicurazione volte ad agevolare la stipula di polizze di solidarietà per il settore.

8. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.

9. Ai sensi e per gli effetti di cui art. 1, co. 2 della [L. 12 luglio 1988, n. 270](#), l'art. 38 del Regolamento all. A al [R.D. 148/1931](#) è temporaneamente sostituito dalla presente disciplina nel periodo di sperimentazione. Il quarto ed il quinto capoverso dell'articolo 68 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 sono temporaneamente sospesi nel medesimo periodo di sperimentazione del presente accordo.

## B) Tutela legale e copertura assicurativa

1. Le parti riconoscono l'oggettiva rilevanza delle questioni relative all'assistenza legale dei dipendenti citati in giudizio civile e/o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi allo svolgimento delle loro mansioni, ad esclusione del caso in cui tali fatti siano dipendenti da dolo o colpa grave.



2. Conseguentemente, la parti a livello aziendale, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, che in tal senso si intende integrato, valuteranno soluzioni che garantiscano, per le fattispecie di cui al punto precedente, la copertura delle spese di assistenza legale e di giudizio anche attraverso la stipula di polizze assicurative aziendali con il concorso dei lavoratori.

Tali soluzioni prevederanno anche l'assistenza legale diretta per il personale rimasto vittima di aggressione da parte di soggetti terzi durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa.

### C) Dispositivi di sicurezza

1. Le parti riconoscono l'importanza che le nuove tecnologie rappresentano per la sicurezza del viaggio, dei lavoratori e dell'utenza, per la tutela dei mezzi e del patrimonio aziendale e si danno atto della possibilità di utilizzare dispositivi di sicurezza.

2. Pertanto, a livello aziendale, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, che in tal senso le parti integrano con il presente accordo in via sperimentale, sarà concordato l'utilizzo di dispositivi di sicurezza quali:

- telecamere interne ed esterne;
- dispositivi per la localizzazione dei mezzi;
- dispositivi per allarme immediato e richiesta di pronto intervento;
- comunicazione a distanza con la centrale operativa;
- scatola nera per l'accertamento di dinamiche connesse alla circolazione dei veicoli aziendali nello svolgimento del trasporto pubblico.

3. Nei casi predetti è fatto divieto, ai sensi dell'articolo [4 L. n. 300/1970](#) e successive disposizioni correlate, di utilizzare le suddette apparecchiature ai fini di controllo della prestazione lavorativa e, conseguentemente, di applicare provvedimento disciplinari a carico dei lavoratori.

4. Le organizzazioni sindacali si impegnano affinché le loro istanze a livello locale assumano un atteggiamento costruttivo nell'ambito del confronto di cui al precedente punto 2 della lettera C).

---

### Allegato 5 Patente di guida e CQC

1. Il lavoratore la cui mansione richieda la patente di guida, ovvero la stessa unitamente ad altro titolo abilitativo, per l'espletamento delle funzioni proprie del profilo rivestito, al quale sia ritirato o sospeso uno dei documenti di cui sopra per motive inerenti violazioni al Codice della Strada, che non comportino il licenziamento per giusta causa o per motivi disciplinari ha

diritto alla sola conservazione del posto per 12 mesi, fatto salvo quanto previsto nei punti successivi.

2. Se il lavoratore è dipendente da azienda che occupa più di 15 dipendenti, durante il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma 1, allo stesso spetta l'erogazione, per i primi sei mesi, di un'indennità, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il T.F.R., pari al 50% ovvero ai 2/3 se con più di due persone a carico, della somma dei seguenti istituti economici: retribuzione tabellare, ex-contingenza, scatti di anzianità, TDR, trattamento ad personam ex articolo 3, punto 2, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000.

3. Durante il periodo di conservazione del posto l'azienda, ove possibile, adibisce il lavoratore alle mansioni proprie di un profilo professionale diverso da quello rivestito dal lavoratore stesso.

In tal caso, compete al lavoratore il trattamento economico e normativo proprio del profilo professionale al quale viene adibito.

Nel caso in cui il lavoratore rifiuti l'adibizione ad altre mansioni, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Nelle sole aziende che occupano più di 15 dipendenti, l'individuazione dei posti di lavoro, disponibili o che si possano rendere disponibili, per l'assegnazione, ai soli fini di cui trattasi ed in via temporanea, del lavoratore alle mansioni diverse di cui al precedente comma 3, è oggetto di periodico esame congiunto a livello aziendale, ai sensi dell'art. 3, lett. c), del c.c.n.l. 12 luglio 1985, che in tal senso viene dalle parti integrato in via sperimentale.

5. All'atto del ripristino della validità della patente di guida, il lavoratore adibito a mansioni diverse è reintegrato nel profilo professionale rivestito al momento del ritiro o della sospensione della patente di guida, nonché del relativo trattamento economico e normativo.

6. Nel caso in cui il ritiro o la sospensione dei documenti di cui sopra perdurino oltre il periodo di conservazione del posto si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora detti documenti potranno essere recuperati entro i 12 mesi successivi alla scadenza del comporta, quest'ultimo sarà prolungato, senza retribuzione sino a tela data.

7. Sono a carico del lavoratore i costi amministrativi relativi al rinnovo della patente di guida e le ore di frequentazione di corsi per l'eventuale recupero dei punti dalla stessa detratti per infrazioni al codice della strada commesse al di fuori dell'espletamento delle proprie mansioni. Sono a carico dell'azienda i costi relativi agli oneri formativi per la frequenza dei corsi di recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente o degli altri titoli abilitativi detratti al lavoratore. La frequenza dei corsi deve in ogni caso avvenire fuori dell'orario di lavoro. Nei predetti casi il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è tenuto a comunicare all'azienda, per iscritto e tempestivamente, il provvedimento di sottrazione dei punti, di sospensione

e/o ritiro della patente/CQC assunti a suo carico.

8. Ove ne ricorrano gli estremi, resta ferma l'applicazione della normativa disciplinare.

9. Gli artt. 64 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 del c.c.n.l. 14 dicembre 2004 sono tempestivamente sospesi nel periodo di sperimentazione del presente accordo.

10. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore in materia, vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.

11. Fatto salvo quanto definito a livello aziendale in merito ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, le parti si impegnano a definire entro il corrente anno la relativa disciplina nazionale.

---

## Allegato 6 Provvedimenti per il contrasto dell'evasione tariffaria

1. Le parti si danno atto della gravità del tema dell'evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l'indispensabile contrasto.

2. A tal fine le aziende, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio utilizzano in via ordinaria i lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo professionale di cui all'art. 2, lett. B) c.c.n.l. 27 novembre 2000 e s.m.i.

Per l'operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitamento al controllo a vista e alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazionale aziendale di cui al successivo paragrafo 4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo paragrafo 5.

3. Oltre all'ordinaria attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio, di sosta e integrati svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie di cui al medesimo articolo 2, lett. B) del c.c.n.l. 27 novembre 2000 e s.m.i., possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto dell'evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni.

In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea, la cui attivazione è regolata dalla procedura relazionale aziendale di cui al successivo paragrafo 4, ai lavoratori interessati si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché i trattamenti economici aziendali di cui al successivo paragrafo 5.

4. Per realizzare le finalità di cui ai paragrafi 1, a e 3 che precedono:

a) previo esame congiunto, ai sensi dell'art. 3, lett. c) del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le aziende attivano le utilizzazioni di cui al secondo capoverso del precedente paragrafo 2, ad eccezione di quelle relative a servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e di traffico.

Tali eccezioni saranno regolate ai sensi della successiva lett. b), terzo alinea.

Qualora l'esame congiunto di cui alla presente lett. a) evidenzi difformità interpretative tra le parti in merito alla presente norma, le parti medesime, anche disgiuntamente, attivano la procedura di cui all'art. 2, lett. b) dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991;

b) ai sensi dell'art. 3, lett. e) del c.c.n.l. 12 luglio 1985, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo in via sperimentale, si attiva la contrattazione aziendale finalizzata a definire un accordo su:

- l'eventuale integrazione delle attività di cui al precedente paragrafo 2, secondo capoverso, con attività di verifica;
- le modalità organizzative e di programmazione delle utilizzazioni temporanee di cui al precedente paragrafo 3;
- le situazioni di esercizio e di traffico oggetto di eccezione previste alla precedente lett. a), secondo capoverso;
- le modalità di riconoscimento ai lavoratori interessati dei relativi trattamenti economici aziendali, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.

5. In relazione all'attuazione delle iniziative di cui al precedente paragrafo 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico:

a) calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titoli di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente paragrafo 2.

In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente paragrafo 4, lett. a), tale incentivo è fissato dal presente accordo nel 50% di detta maggiorazione;

b) per il personale utilizzato ai sensi del precedente paragrafo 3 il quale, munito delle prescritte abilitazioni, sia anche impiegato nella verbalizzazione di irregolarità tariffarie.

6. Le parti si danno atto che le somme riconosciute ai sensi del precedente paragrafo 5, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali e/o previdenziali.

Detti importi non si sommano a eventuali analoghi trattamenti previsti al

livello aziendale allo stesso titolo e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell'accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo, di legge o di contratto.

Fermo restando quanto precisato al capoverso precedente, a livello aziendale può essere concordata l'erogazione dei trattamenti economici disciplinati dal presente accordo quale maggiorazione di previgenti elementi retributivi aziendali già applicati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del c.c.n.l. 27 novembre 2000.

7. E' fatto salvo quanto in materia di contrasto dell'evasione tariffaria è già previsto da previgenti accordi e prassi aziendali, in costanza dei quali non si attivano le previsioni di cui al presente accordo.

8. Le parti si impegnano a definire entro il 2013 un avviso comune per il Governo sulla revisione della normativa legislativa sulle attività di polizia amministrativa di cui alla [legge 127/97](#) s.m.i. e al presente articolo.

